

**COMUNE DI BALZOLA**

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

Ordinanza n. 516**Prot. n. 3479/2011****Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.****IL SINDACO**

Considerato che, per esigenze correlate alla sicurezza della circolazione dei veicoli a motore e, nello specifico, del transito delle macchine agricole impiegate nelle operazioni della mietitura del riso, nel periodo che va dalle ore **10.00** del giorno **26/09/2011**, alle ore **24.00** del giorno **23/10/2011**, le locali : **P.za DEI MILLE**, nel tratto corrente dall'incrocio con **Via PIAVE** all'incrocio con **P.za GENOVESIO** e **Via ROMA**, nel tratto corrente dall'incrocio con **P.le C. MARX** all'incrocio con **P.za DEI MILLE**, assumono, temporaneamente nel periodo sopra descritto, le caratteristiche di percorso alternativo della predetta categoria di veicoli;

Considerata la necessità di garantire la circolazione e la sicurezza delle persone nel sopra citato tratto di strada;

Visti gli artt. 6-7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285 e s.m.i.;

Richiamata la scrupolosa osservanza dai conducenti delle macchine agricole in ordine a quanto disposto dall'art. 15 cc. 1 lettera g) e 2 del Nuovo Codice della Strada, contenente il divieto di spargimento di fango sulle strade

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di Esecuzione del Nuovo C.d.S., approvato con D.P.R. n. 435/92;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito.

ORDINA

E' ripristinata la circolazione stradale delle macchine agricole nelle locali **Via ROMA** e **P.za DEI MILLE**, limitatamente al periodo sopra descritto.

DISPONE

1. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del codice della strada e del relativo regolamento come prima richiamato;
2. Il personale dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti metodi di diffusione.
3. Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
4. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
5. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento.
6. A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ufficio di polizia Locale, nella persona del Sindaco del Comune di Balzola, Sig. Gianfranco Bergoglio.
7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Dalla Residenza comunale, li 24 Settembre 2011

IL SINDACO
Gianfranco Bergoglio

